



ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE DEL 12 OTTOBRE 2023 N. 140 convertito con modificazione dalla
L. 7 dicembre 2023, n. 183

PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA PER IL TERRITORIO INTERESSATO DAL FENOMENO DEL
BRADISISMO

ED ALTRE ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE

ACCORDO QUADRO
TRA LA REGIONE CAMPANIA E FEDERALBERGHI CAMPANIA
PER L'ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RICETTIVE
DI POPOLAZIONE EVENTUALMENTE SFOLLATA

La Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 50.18 - Lavori Pubblici e Protezione Civile con sede in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 81, C.F 80011990639, nella persona del Direttore Generale _____, nato ad _____ il _____ CF _____ di seguito Direzione Generale 50.18

E

FEDERALBERGHI CAMPANIA (Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo – Regione Campania), maggiormente rappresentativa delle strutture ricettive in regione Campania, con sede in _____ C.F _____ in persona del Presidente p.t. _____ nato a _____ il _____ CF _____

PREMESSO CHE

- in conseguenza della recente evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, con decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023 recante "*Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei*", convertito con modificazione dalla L. 7 dicembre 2023, n. 183, è stata riconosciuta "la straordinaria necessità e urgenza di approvare un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico e di un piano di comunicazione alla popolazione, di elaborare una pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo, di verificare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, nonché di potenziare la risposta operativa territoriale di protezione civile";



- l'articolo 4 del decreto-legge n. 140/2023 dispone che “nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la Regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonché dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilità.”;
- con deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 573 del 18/10/2023 è stato stabilito che le attività di cui al decreto-legge n.140/2023, per la parte di competenza regionale, vengano coordinate dalla Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, in capo alla quale saranno acquisite le risorse previste dal decreto-legge, in continuità e nell'ottica della complementarità con quelle già in corso nell'esercizio della competenza in materia di rischio vulcanico in area flegrea attraverso il “*Tavolo permanente di Pianificazione del Rischio Vulcanico nell'area vesuviana e flegrea*” di cui alla DGR n. 506/2017.
- con nota del 12 dicembre 2023, prot. DPC-DPC_Generale-P-SPPCAE-0064212-12/12/2023, il Capo di Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso alla regione Campania, alla Prefettura - UTG di Napoli, alla Città metropolitana di Napoli, ai comuni interessati dal fenomeno bradisismico (Napoli, Pozzuoli e Bacoli) e ai centri di competenza di cui all'articolo 21 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Osservatorio Vesuviano-INGV, CNR-IREA, Centro studi PLINIVS), il documento di Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo elaborato in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura – UTG di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessate, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140;

VISTO

- la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 recante il “Sistema di Protezione Civile in Campania”, pubblicata sul BURC n. 41 del 22 maggio 2017;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile, ove si è provveduto a riorganizzare il Servizio nazionale di protezione civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,



dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra Istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

- l'art. 2 comma 6 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 che elenca le attività di protezione civile tra cui la gestione dell'emergenza che consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

CONSIDERATO CHE

- il documento di Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo prevede scenari operativi che possono comportare eventualmente anche l'attività di accoglienza della popolazione per l'assistenza temporanea in sistemazioni alternative in caso di eventi localizzati ovvero l'allontanamento e l'accoglienza della popolazione in caso di aumento importante dell'accelerazione e della sismicità nel territorio della ZONA DI INTERVENTO RISTRETTA, che provochi danni a strutture e infrastrutture, e criticità tali da non poter più garantire i servizi di base per i cittadini;
- in tali scenari occorre avviare accordi e intese finalizzate a garantire l'eventuale accoglienza in strutture ricettive, della popolazione temporaneamente allontanata.

TENUTO CONTO, altresì, che:

- la Protezione Civile della Regione Campania si occupa del coordinamento a livello regionale delle attività volte al soccorso e all'assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell'emergenza, operando in stretto raccordo con lo Stato, gli Enti locali e tutte le altre strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile;
- nelle attività di soccorso in caso di emergenza, per eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, che configurano le fattispecie previste dalle lett. a), b) o c) dell'art. 7 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 Codice della Protezione civile, può verificarsi la necessità di dover assicurare temporaneo ricovero a famiglie o popolazione sfollata a seguito di ordinanze sindacali o deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale o regionale di cui all'art. 24 del citato Codice.

RITENUTO necessario, con il presente Accordo Quadro:

- disciplinare i rapporti tra la Regione Campania e Federalberghi Campania per l'accoglienza della popolazione eventualmente allontanata per scopi precauzionali dall'area interessata dal fenomeno del bradisismo, nel rispetto di quanto previsto dalla relativa pianificazione di emergenza, ovvero evacuata per altre emergenze di protezione civile sul territorio della regione Campania connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo,



che configurano le fattispecie previste dalle lett. a), b) o c) dell'art. 7 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 Codice della Protezione civile;

- assicurare la disponibilità, in via preventiva e programmatica, dell'associazione di categoria Federalberghi Campania per l'eventuale individuazione di strutture ricettive disponibili, in caso di necessità, secondo quanto delineato nella pianificazione di emergenza per il rischio bradisismo e, comunque, per eventuali altri eventi emergenziali che comportino evacuazione di popolazione e, conseguentemente, definire:
 - condizioni uniformi di ospitalità;
 - una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale.

DATO ATTO che:

- sul presente Accordo Quadro l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha espresso il parere di competenza con nota prot. PS 322-2023;

- del presente accordo si è preso atto con delibera di Giunta regionale n. ____ del _____

LA REGIONE CAMPANIA E FEDERALBERGHI CAMPANIA SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO

Articolo 1

La premessa e le successive considerazioni fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

Con il presente atto si definiscono le condizioni e le modalità di utilizzo delle strutture ricettive presenti sul territorio regionale per assicurare l'ospitalità temporanea delle persone evacuate, sia in fase preventiva che emergenziale, provenienti dalle zone interessate dal fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei, in conseguenza della crisi in atto, nel rispetto della pianificazione di emergenza, qualora non sia possibile l'allocazione delle medesime persone in altre strutture di accoglienza previste dai piani di protezione civile comunali.

Il presente accordo quadro è, altresì, finalizzato ad assicurare l'ospitalità temporanea di persone nelle fasi di gestione di altre tipologie di emergenza che dovessero verificarsi sul territorio regionale, connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, che configurino le fattispecie previste dalle lett. b) o c) dell'art. 7 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 Codice della Protezione civile, e per le quali vi sia stata la richiesta della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale o la deliberazione di emergenza regionale di cui all'art. 24 del citato Codice, sempreché, per l'area interessata dalla suddetta emergenza, non sia possibile usufruire delle strutture di accoglienza previste dai relativi piani di protezione civile comunali.



In caso di emergenza di tipo a) alla quale abbia fatto seguito un'ordinanza sindacale di sgombero, l'applicazione del presente accordo quadro è subordinato al provvedimento regionale di intervento in supporto dell'Autorità locale di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 3 - Modalità di individuazione delle strutture ricettive

Sul piano operativo i rapporti intercorrono tra la Direzione Generale 50.18 per i lavori pubblici e la protezione civile e Federalberghi Campania.

La Direzione Generale 50.18 - Lavori Pubblici e Protezione Civile, al verificarsi dell'esigenza, comunica a Federalberghi Campania la necessità di individuare una o più strutture ricettive per soddisfare l'esigenza di ospitalità temporanea delle persone evacuate, provenienti dalle zone interessate dal fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei, o sfollate a seguito di altri eventi emergenziali interessanti il territorio regionale, come definiti al precedente art. 2.

La Direzione Generale 50.18 comunica, di volta in volta, alla Federalberghi Campania, eventualmente anche attraverso apposita piattaforma, il numero e la tipologia di persone e nuclei familiari, indicando, in particolare, persone con bisogni speciali e disabilità e soggetti fragili, che necessitano di ospitalità e la data di check-in.

La Federalberghi Campania, ricevuta la richiesta, si impegna ad individuare con celerità, secondo le priorità geografiche indicate dalla stessa Direzione, le strutture ricettive disponibili ad ospitare le persone interessate e a trasferire il relativo elenco alla DG 50.18.

La Federalberghi Campania si impegna ad individuare soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'ospitalità anche persone con bisogni speciali e disabilità e a soggetti fragili.

Articolo 4 - Modalità di attivazione delle strutture

Per dare esecuzione al presente accordo quadro, la Direzione Generale 50.18 condivide gli elenchi delle strutture ricettive indicate da Federalberghi Campania con i Comuni interessati al fine di provvedere alla sistemazione alloggiativa alle persone interessate dall'evacuazione.

Le strutture ricettive aderenti sono attivate, di volta in volta, secondo criteri che tengono conto di:

- a. disponibilità dei posti rispetto alla specifica esigenza ed eventualmente maggiore vicinanza ai centri abitati;
- b. vicinanza geografica all'area interessata dall'emergenza;
- c. principio di rotazione;

fatto salvo le eventuali indicazioni della Direzione Generale 50.18 in base alla necessità di gestione dell'accoglienza.



Su richiesta e ad esclusivo carico del cliente, le strutture possono offrire altri servizi opzionali, che vengono fatturati direttamente all'ospite.

Articolo 5 - Principi generali

L'utilizzo delle strutture ricettive in caso di emergenza deve essere effettuato nel rispetto dei seguenti principi:

- Efficacia: l'utilizzo deve essere finalizzato a fronteggiare l'emergenza in modo rapido ed efficace;
- Efficienza: l'utilizzo deve avvenire in modo efficiente, evitando sprechi di risorse;
- Equità: l'utilizzo deve essere equo, garantendo il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

La Federalberghi Campania si impegna a garantire la massima diffusione del presente accordo quadro e dell'iniziativa definita con la Regione Campania attraverso una capillare attività di sensibilizzazione presso la rispettiva base associativa.

Le strutture ricettive interessate a aderire al presente accordo quadro faranno pervenire la propria disponibilità alla Federalberghi Campania, indicando anche le informazioni relative a:

- numero di posti letto, numero di camere per tipologia (es. singola, doppia, tripla), ecc.;
- disponibilità al servizio di ospitalità di persone con bisogni speciali, disabili e soggetti fragili;
- nominativo e riferimenti del referente operativo della struttura, che possa essere contattato 24h su 24.

La Federalberghi Campania si impegna a richiamare i propri associati all'osservanza di requisiti adeguati a garantire le prestazioni richieste al successivo art. 7.

Il presente accordo quadro non limita i gestori delle strutture ricettive ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo le stesse ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.

La Federalberghi Campania, che sottoscrive il presente accordo quadro, è esonerata da ogni responsabilità inerente al rapporto tra la struttura ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa.

Articolo 6 - Stipula contratto

Per le esigenze alloggiative, la Direzione Generale 50.18 stipulerà apposito contratto con le strutture ricettive individuate tra quelle che hanno dato disponibilità e provvederà al pagamento delle somme dovute ad ogni singolo operatore.



Qualora la necessità del ricorso alle soluzioni alloggiative avvenga in fase di emergenza, quindi ricorrendo i presupposti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, la Direzione Generale 50.18 potrà attivare la struttura ricettiva disponibile, come in dicata da Federalberghi Campania, usufruendo delle sistemazioni alloggiative, anche nelle more della stipula del contratto, alle condizioni previste dal presente accordo.

Al momento della sottoscrizione dell'adesione al presente accordo, il gestore/titolare della struttura ricettiva deve attestare il possesso dei requisiti cui al successivo art. 10.

Il contratto tra la Direzione Generale 50.18 e le strutture ricettive per lo svolgimento dell'attività di accoglienza ha durata fino al termine dello stato di emergenza e può essere risolto anticipatamente, previo preavviso di almeno dieci giorni, da ciascuno dei contraenti.

Articolo 7 - Prestazioni richieste alle strutture

Il gestore/titolare della struttura ricettiva ospitante si impegna a fornire uno dei seguenti trattamenti (concordati in base alle esigenze dell'utente), a fronte di un corrispettivo determinato in maniera uniforme, definito sulla base delle seguenti tariffe congrue e calmierate che tengono conto dei contesti emergenziali nei quali avviene il ricorso all'ospitalità alberghiera:

- a. Pernottamento e uso cucina € 30,00 (oneri di legge inclusi);
- b. pernottamento e prima colazione € 35,00 (oneri di legge inclusi);
- c. mezza pensione € 45,00 (oneri di legge inclusi);
- d. pensione completa € 55,00 (oneri di legge inclusi);
- e. per i bambini fino a 12 anni si applica una tariffa ridotta del 50%.

7.1 Dettagli livelli prestazione

Il gestore/titolare della struttura ricettiva si impegna alle seguenti prestazioni base:

1. alloggio in camere singole, doppie, triple, quadruple o in modalità pernottamento e uso cucina;
2. se compreso vitto (prima colazione e, eventualmente, pranzo e cena):
 - PRIMA COLAZIONE: fette biscottate, pane, dolci (croissant, crostate, biscotti, ecc.), marmellate, caffè, tè, succhi;
 - PRANZO: un primo piatto a scelta tra due proposte alternative, un secondo piatto a scelta tra due proposte alternative, un contorno, frutta o dolce, ½ minerale;
 - CENA: un primo piatto a scelta tra due proposte alternative, un secondo piatto a scelta tra due proposte alternative, un contorno, frutta o dolce, ½ minerale.



Pasti differenziati per soggetti affetti da celiachia, favismo, diabete e/o disturbi dell'alimentazione nei minori.

3. prodotti per l'igiene personale.

7.2 Comunicazione dati

Il gestore/titolare della struttura ricettiva si impegna, anche ai fini della rendicontazione, a comunicare le informazioni relative agli ospiti ed ai servizi erogati. Nello specifico, al fine di garantire un adeguato monitoraggio dell'attività ricettiva svolta e la verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese, necessaria per le relative procedure di liquidazione di cui al successivo art. 9, ferma restando la responsabilità derivante dal dichiarare il falso come potrà essere accertato mediante controlli a campione, il gestore/titolare della struttura dovrà provvedere:

- all'invio settimanale alla Direzione Generale 50.18 dell'elenco delle persone ospitate;
- alla comunicazione dei nuovi ingressi contestualmente alla loro registrazione al momento dell'accettazione nella struttura ospitante;
- al monitoraggio delle presenze effettivamente registrate in fase di check-in e, successivamente, alle operazioni di check-out, del relativo periodo di permanenza, anche con la tenuta di un registro delle prestazioni rese, in cui indicare i trattamenti ed i servizi erogati per ogni singolo ospite;
- a tutte le ulteriori comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Qualità dei servizi

La Direzione Generale 50.18 provvede a verifiche periodiche della qualità dei servizi offerti dalle strutture ricettive secondo modalità e termini autonomamente stabiliti.

Articolo 9 - Modalità di pagamento

L'ammontare di quanto dovuto alle strutture ricettive è calcolato sulla base del trattamento concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza presso la struttura.

La Direzione Generale 50.18 si riserva di chiedere la esenzione dall'imposta di soggiorno per le persone ospitate presso le strutture ricettive.

Le fatture dovranno:

- a. essere emesse in modalità elettronica alla fine di ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso;



- b. essere intestate alla Direzione Generale 50.18;
- c. contenere la dicitura specifica dell'emergenza, che verrà specificata con successivo atto;
- d. nel rispetto di quanto previsto all'art. 25 del D.L. n. 66/2014 s.m.i.

Non saranno accettate fatture non elettroniche e/o con intestazione diversa o mancanti della dicitura di cui sopra né riferiti a nominativi diversi dalle persone che hanno avuto effettivamente necessità di sistemazione alloggiativa.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario/postale ed il conto corrente /postale dedicato, ai sensi della l. n. 136/2010 e s.m., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento effettivo delle singole fatture previa verifica del prezzo praticato.

Le strutture ricettive dovranno auto dichiarare, ai sensi e per gli effetti della L 445/2000, che l'importo richiesto corrisponde all'effettiva prestazione fornita, fatto salvo controlli anche a campione da parte dei Direzione Generale.

Articolo 10 - Requisiti di partecipazione delle strutture

I gestori / titolari delle strutture ricettive dovranno essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 94 del D.lgs. 36/2023. Il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivi controlli, ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo Decreto.

Qualora il gestore della Struttura ricettiva risulti privo dei già menzionati requisiti, la Direzione Generale DG 50.18 procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Articolo 11 - Referenti

Le Parti designano ciascuna un proprio referente ai fini del coordinamento delle rispettive attività nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo quadro.

Articolo 12 - Durata

Il presente accordo quadro ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione.

Le parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o integrazioni del presente accordo.

Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto, previa comunicazione formale da effettuarsi con preavviso di almeno 90 giorni, fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che dovranno comunque esser ultimate.



Articolo 13 - Risoluzione controversie e Foro competente

Le eventuali controversie insorte in relazione all'esecuzione o interpretazione del presente accordo quadro sono risolte in via conciliativa e amministrativa prima di adire l'autorità giudiziaria.

Il Foro competente è il Tribunale di Napoli.

Articolo 14 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Articolo 15 - Clausole di salvaguardia

Qualora nel corso di validità del presente accordo quadro fossero emanate nuove disposizioni normative comportanti sostanziali modifiche allo stesso, le parti potranno continuare le attività necessarie l'esecuzione dell'oggetto dell'accordo, in conformità alle nuove disposizioni, salva la rinegoziazione delle condizioni.

Articolo 16 - Rinvio alla normativa generale e speciale

Per quanto qui espressamente previsto, si rinvia alle norme generali e speciali di Legge.

Articolo 17 - Imposta di bollo e spese di registrazione

Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato 8 con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Articolo 18 - Sottoscrizione

Il presente accordo quadro viene firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. con particolare riferimento agli articoli 3, 5, 7 e 9.



Per la Regione Campania
Il Direttore Generale 50.18
Lavori Pubblici e Protezione civile

Per Federalberghi Campania
Il Presidente